

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2007/2013 (PSR), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII in data 20 marzo 2008.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2005, in data 2 luglio 2008, recante l'approvazione, in via d'urgenza salvo ratifica del Consiglio regionale, di modificazioni sopracitato PSR 07-13, e la ratifica del Consiglio regionale avvenuta con deliberazione n. 34/XIII del 23 luglio 2008.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 2030 in data 11 luglio 2008 e n. 2488 in data 11 settembre 2009 recanti l'approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del PSR 07-13.

Richiama i regolamenti (CE) n. 796/04, 1698/2005, 1974/2006 e 1975/2006 che stabiliscono le modalità di applicazione, le procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03, nonché loro successive modificazioni.

Comunica che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ritenendo necessario stabilire modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale, ha stabilito con proprio decreto, in data 20 marzo 2008, una serie di disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito dei regolamenti (CE) 1782/03 e 1698/05. Fa inoltre presente che le norme contenute nel decreto in questione si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e alle relative disposizioni applicative.

Riferisce che, ai sensi dell'art. 15 del sopracitato decreto, le Regioni e Province Autonome, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai programmi approvati dalla Commissione europea ed alle relative disposizioni attuative, sono tenute ad individuare con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle misure di sviluppo rurale, nonché i livelli di entità, gravità e durata di ciascuna violazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate.

Richiama, a tal proposito, la deliberazione della Giunta regionale n. 3035, in data 24 ottobre 2008, recante disposizioni in materia di violazione degli impegni previsti dalle misure connesse alle superfici e agli animali di cui all'Asse 2 del PSR 07-13 della Valle d'Aosta (misure 211, 214 e 215).

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2576 del 18 settembre 2009 recante l'approvazione delle fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalle misure strutturali del PSR 2007-13 ai fini dell'applicazione delle sanzioni ed esclusioni.

Fa presente che, similmente a quanto già deliberato in materia per le sopracitate misure, è necessario stabilire le disposizioni in materia di violazione degli impegni previsti dalla misura strutturale 311 dell'Asse 3 del PSR 07-13 della Valle d'Aosta.

Riferisce che gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali hanno provveduto ad individuare, previ accordi con l'Organismo pagatore (AGEA), le fattispecie di violazioni degli impegni, nonché i relativi livelli di entità, gravità e durata, come disposto dal succitato decreto ministeriale.

Fa presente che le modifiche al PSR 2007-13 sono state approvate, a livello comunitario, il 23 novembre 2009 dal Comitato Sviluppo Rurale, all'unanimità. Tali modifiche prevedono, tra l'altro, il sostegno alla realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, con il contributo massimo concedibile del 20%, cumulabile con gli incentivi statali previsti dal conto energia.

Propone pertanto di approvare le fattispecie di violazioni degli impegni della Misura 311 del PSR 2007-2013, azione d) energie da fonti rinnovabili, allegate alla presente deliberazione, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate, conformemente a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1975/06 e 796/04 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008.

Riferisce che la misura 311, azione d) prevede la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Riferisce, inoltre, che la misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" dell'Asse 3 debba essere attivata mediante la diffusione di un avviso pubblico che definisca i termini di apertura per la presentazione, con modalità a sportello, dei progetti ammissibili a finanziamento.

Ritiene quindi necessario avviare nell'immediato le procedure per la raccolta dei progetti, attivando così in tempo utile le varie fasi finalizzate all'impegno ed all'utilizzo dei fondi stessi.

Propone pertanto di approvare l'allegato avviso pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

## L A G I U N T A

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Sig. Giuseppe ISABELLON;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 3830 in data 30.12.2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto l'obiettivo gestionale 091002 "Attuazione delle misure cofinanziate previste nel piano di sviluppo rurale 2007/2013";

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2 della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

## D E L I B E R A

- 1) di approvare l'avviso pubblico, contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all'attuazione della misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", azione d) energie da fonti rinnovabili, per la concessione dei contributi previsti per gli anni 2007-2013 dal Programma di Sviluppo Rurale (Allegato 1) e le fattispecie di violazioni degli impegni previsti dalla misura stessa (Allegato 2), ai fini dell'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate, conformemente a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1975/06 e 796/04 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008;
- 2) di disporre la pubblicazione della deliberazione e dell'avviso pubblico (Allegato 1), facente parte integrante del presente atto, sul bollettino ufficiale della Regione.

§

## Allegato 1

Approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3687 dell'11/12/2009

### **AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 311 “DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE” – AZIONE d) “IMPIANTI PER ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013 DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA**

#### Premessa

1. Riferimento normativo
2. Obiettivi dell'azione
3. Ambito di applicazione e localizzazione degli interventi
4. Beneficiari
5. Tipologie di intervento e spese ammissibili
6. Disponibilità finanziaria
7. Modalità di presentazione delle domande di aiuto
8. Modalità di assegnazione delle priorità
9. Istruttoria delle domande
10. Esecuzione dei lavori, termini e proroghe
11. Varianti
12. Modalità di rendicontazione e liquidazione
13. Monitoraggio degli interventi
14. Controlli
15. Obblighi successivi al pagamento
16. Revoche e sanzioni
17. Responsabile del procedimento
18. Pubblicazione e informazione
19. Disposizioni finali

#### **Premessa**

Dal protocollo di Kyoto gli stati membri hanno preso coscienza che l'agricoltura può contribuire alla riduzione dei gas serra, al ricorso sempre maggiore alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), in particolare al raggiungimento delle politiche energetiche comunitarie di cui al documento della Commissione Europea (COM(2006) 848), sviluppando le filiere bioenergetiche.

Un percorso particolarmente innovativo e funzionale in questo senso è rappresentato dalla produzione e vendita, da parte delle imprese agricole, di energia ottenuta da FER.

La misura 311, azione d) energia, ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica e/o termica.

Con il presente Avviso, la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione per il periodo 2009-2011 degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) – Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale”, Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, azione d) inerente all'installazione degli impianti per energia da fonti rinnovabili secondo i contenuti definiti nel PSR. La suddetta misura permette di attuare concretamente una politica di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili in coerenza con il Piano Energetico Ambientale della Valle d'Aosta.

## **1. Riferimento normativo**

Art. 52, lettera a), punto i), Reg. (CE) n. 1698/2005.

## **2. Obiettivi dell'azione**

L'Azione prevista dalla lettera d) della misura 311 del PSR è la seguente: "Realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, elettrica e/o termica mediante l'utilizzo di biomasse agricole e/o forestali". L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è prevalentemente destinata alla rete energetica nazionale, ovvero al mercato libero.

Il presente Avviso riguarda unicamente la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, azione questa che contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi della misura:

- diversificare le attività aziendali a favore di quelle complementari all'agricoltura e al territorio rurale;
- incrementare la multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel territorio rurale;
- integrare il reddito dell'imprenditore agricolo.

## **3. Ambito di applicazione e localizzazione degli interventi**

REGIONE VALLE D'AOSTA, PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013  
Misura 311 – azione d) Diversificazione in attività non agricole, realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici; l'attuazione della misura/azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dell'area urbana della città di Aosta.

## **4. Beneficiari**

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente Avviso gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, unitamente ai membri conviventi della famiglia agricola. I beneficiari devono possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri della U.E. status equiparato.

Possono beneficiare delle provvidenze previste:

le aziende agricole, singole o associate, ubicate e operanti in prevalenza sul territorio regionale, esclusa la zona urbana del comune di Aosta, e regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

Sono condizioni o requisiti di accesso alla misura/azione:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- la regolarità dei versamenti INPS;
- il rispetto del regime "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan);
- la disponibilità inequivocabile (*vedi paragrafo 7 – punti 1 e 2*), per il periodo di durata dei pannelli fotovoltaici (20 anni), dell'area destinata ad accogliere gli impianti (proprietà o affitto come specificato nelle linee guida che saranno pubblicate sul sito della RAVA sezione agricoltura da parte della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari. Tale strumento è predisposto per fornire ai potenziali richiedenti le informazioni necessarie per poter accedere ai contributi. Si tratta di uno strumento dinamico che verrà aggiornato ripetutamente per consentire ai beneficiari di conoscere, nel dettaglio, in ogni fase del procedimento, le istruzioni da seguire per ottenere gli aiuti.
- la redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

## 5. Tipologie di intervento e spese ammissibili

### *Tipologie di intervento*

La tipologia di intervento avviata con il presente Avviso è unica e consiste nel realizzare investimenti nelle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico destinata ad essere immessa nella rete energetica nazionale ovvero nel mercato libero.

Per la loro ammissibilità a finanziamento gli acquisti degli impianti non devono essere effettuati prima dell'approvazione del presente Avviso da parte della Giunta regionale.

L'intervento ammissibile riguarda la realizzazione di microimpianti per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di potenza massima di 200 KW; da intendersi come potenza massima utile così come definita dall'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

### *Spese ammissibili*

Per gli interventi sopra indicati sono ammessi a finanziamento:

- gli impianti, le attrezzature e macchinari, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento secondo le migliori tecniche di progettazione in materia;
- le spese generali e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudo per un massimo del 10% della spesa ammissibile per impianti fino a 20 KWp e del 7% per impianti oltre tale soglia.

Ulteriori precisazioni in merito all'ammissibilità della spesa:

- a) ai fini dell'applicazione della presente misura i progetti finanziabili sono soggetti alle limitazioni previste dal regime "*de minimis*": il limite massimo di aiuto concedibile ad ogni singolo beneficiario è pari a euro 200.000 nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi salvo eventuali innalzamenti di tale soglia. Il limite riguarda tutti gli aiuti erogati in regime "*de minimis*";
- b) non sono ammesse a contributo le domande la cui spesa ammessa risulti inferiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa);
- c) non sono ammissibili a contributo le spese per interventi di ordinaria manutenzione e di sostituzione. Sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati a sostituire macchinari o impianti o strutture esistenti o parte degli stessi, senza che venga aumentata la capacità di produzione di oltre il 25% o senza che venga modificata sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportano un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente e quelli inerenti al completo rifacimento di impianti con almeno 20 anni di vita e la loro sostituzione con impianti moderni;
- d) fatte salve le altre limitazioni previste, la duplicazione di impianto è ammessa esclusivamente negli interventi, effettuati nelle aziende, qualora si preveda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, destinata ad essere immessa nella rete energetica nazionale ovvero nel mercato libero;
- e) le richieste di finanziamento per l'avvicendamento di impianti o attrezzature già precedentemente agevolati e non rientranti nei casi previsti al punto c) possono essere ammesse solo se trascorso il relativo periodo di ammortamento. Salvo diversa indicazione da parte della Commissione tecnica interna al Dipartimento agricoltura, il periodo di ammortamento è fissato in 10 anni per le attrezzature mobili e 20 anni per gli impianti fissi;
- f) non è ammissibile a finanziamento l'acquisto di impianti, macchinari o attrezzature usate.

In sede di determinazione dell'ammissibilità della spesa sarà valutata la compatibilità del progetto presentato con gli obiettivi dell'Azione.

Non sono inoltre ammessi all'aiuto:

- le prestazioni volontarie di manodopera aziendali;
- gli importi corrispondenti all'IVA recuperabile.

## 6. Disponibilità finanziaria

Il presente Avviso pubblico è a valere su un ammontare di euro 2.000.000,00 fatta salva la possibilità di ridurre tale limite di spesa, a favore di altre azioni finanziabili dalla misura 311, qualora le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole dovessero risultare in numero ridotto, tale da non utilizzare l'intero ammontare previsto.

L'aiuto, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% della spesa ammissibile e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006) che prevedono che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non debba superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 2 del sopraccitato Reg. CE n. 1998/2006), salvo eventuali innalzamenti di tale soglia.

Il suddetto limite del 20% corrisponde al massimo consentito per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso di richiesta degli incentivi statali previsti dal conto energia, un meccanismo di incentivazione statale che remunera l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete.

## 7. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di aiuto devono essere presentate successivamente alla data di approvazione, da parte della Giunta della regione Valle d'Aosta, del presente Avviso e comunque non oltre il **31 dicembre 2011**, utilizzando i sistemi, le procedure e le modalità indicate nelle linee guida che saranno pubblicate, a cura dell'Autorità di Gestione, sul sito della R.A.V.A., sezione agricoltura.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente "Avviso".

Le domande di aiuto devono, pena l'inaccettabilità, essere inoltrate o consegnate alla Regione Valle d'Aosta, Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, corredate della seguente documentazione:

1. copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili per una durata almeno pari al vincolo di destinazione di cui al successivo paragrafo 15 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del contratto di affitto registrato con allegata dichiarazione del proprietario circa la consapevolezza della durata dell'investimento);
2. per le aziende in comproprietà, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda, che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d'intervento;
3. copia del titolo abilitativo urbanistico comunale ad eseguire i lavori oggetto della domanda o, per i casi previsti, copia della Denuncia d'Inizio Attività recante la data di ricevimento da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nonché la dichiarazione attestante la sua efficacia per decorrenza del termine previsto per l'opposizione da parte del Comune. Nel caso in cui la domanda sia presentata priva della dichiarazione sopra indicata, tale dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni, pena l'inammissibilità della domanda. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria autorizzazione edilizia comunale o DIA, occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l'immediata cantierabilità del progetto;
4. corografia e planimetria della zona con evidenziati i confini dell'azienda e gli immobili oggetto di intervento;
5. copia delle visure catastali e dei mappali relativi agli immobili su cui si intende eseguire le opere;
6. relazione tecnica illustrativa del progetto che dovrà indicare:
  - conformità agli obiettivi della misura e di programmazione regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

- stato di fatto iniziale e gli interventi previsti;
  - caratteristiche dell'impianto con indicazione delle tecniche adottate e dei requisiti prestazionali ai sensi di legge e dimostrazione che la prevalenza dell'energia prodotta verrà messa in rete (venduta);
  - valutazioni economiche dell'investimento proposto e descrizione dettagliata degli effetti che gli investimenti programmati avranno sul reddito della famiglia rurale;
  - cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle opere e dell'entrata in funzione degli impianti;
7. valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e di quelle paesaggistiche in particolare;
  8. progetto definitivo delle opere sviluppato con disegni alle opportune scale di dettaglio supportato da dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la cantierabilità delle opere;
  9. elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione dell'impianto proposto, con indicazione della data del loro rilascio;
  10. computo metrico estimativo, accompagnato da apposita analisi, qualora i prezzi unitari previsti per gli interventi siano superiori a quelli di riferimento contenuti nell'elenco prezzi regionale aggiornato ed in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso. Per le opere, strutture e/o gli impianti non riconducibili al suddetto prezzario, di importo superiore a 5.000,00 €, dovranno essere forniti almeno 3 preventivi, su carta intestata, con allegata relazione tecnico economica che evidenzii le chiare motivazioni circa la scelta effettuata e la congruità dei costi. È vietato l'artificioso frazionamento delle voci di costo per eludere l'obbligo di adottare la procedura dei 3 preventivi. Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Eventuali ulteriori documenti, che potranno rendersi necessari in fase di istruttoria, dovranno essere presentati alla Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari della Regione Valle d'Aosta entro i termini perentori fissati nella specifica richiesta scritta, pena l'inammissibilità della domanda.

### **8. Modalità di assegnazione delle priorità**

La misura attivata con il presente Avviso è un'opportunità destinata ai titolari di aziende agricole e sarà portata a conoscenza dell'opinione pubblica mediante invito scritto, divulgato a mezzo stampa, a presentare domanda a sportello, per accogliere il più alto n. possibile di richieste. Un'azione di acquisizione di competenze sarà programmata subito dopo la pubblicazione del presente Avviso, per aggiornare in materia i tecnici agricoli e zootecnici che operano in periferia e che vengono quotidianamente a contatto con gli agricoltori. Le istanze presentate, a seguito di opportuna valutazione e selezione, saranno finanziate in base alle disponibilità di bilancio in riferimento alla data di assunzione al protocollo.

I soggetti interessati devono fare pervenire all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, in località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe, la domanda di contributo, previa acquisizione delle informazioni necessarie presso gli uffici della Direzione politiche comunitarie dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

Saranno comunque valutate trimestralmente le domande pervenute, in base ai seguenti criteri, già portati a conoscenza e discussi in Comitato di sorveglianza.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ciascuna istanza è valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito sulla base di una serie di criteri e priorità che considerano i seguenti elementi:

<b>Criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000*:	
più del 50% della superficie aziendale	6 punti
meno del 50% della superficie aziendale	5 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in aree ARPM	
più del 50% della superficie aziendale	5 punti
meno del 50% della superficie	4 punti
3) Giovani agricoltori**	1,5 punti
4) Giovani agricoltori** (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto
5) Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura biologica - azienda singola)	1,5 punti
6) Qualità del progetto presentato rispetto al grado di innovazione	Fino a 4 punti
7) Soggetti beneficiari donne (azienda singola)	1,5 punti
8) Soggetti beneficiari donne (almeno il 50% in associazione di imprese/soggetti)	1 punto

\* L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

\*\* Secondo la definizione di cui alla Misura 112 del PSR

La valutazione e la selezione dei progetti è svolta in seno alla Commissione interna al Dipartimento agricoltura e presieduta dalla Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari coadiuvata dall'Ufficio programmi multisettoriali, si avvalgono della collaborazione, attivata di volta in volta, del responsabile del Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali o di un suo sostituto ed eventualmente del responsabile del Servizio sviluppo delle produzioni agro-alimentari e infrastrutture o di un suo sostituto.

Possono, inoltre, far parte della commissione altri funzionari regionali, consulenti o esperti nei rispettivi settori, appositamente individuati dal Presidente della commissione interna.

## **9. Istruttoria delle domande**

Man mano che perverranno le domande di aiuto la Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari provvederà ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità tecnica delle stesse che si concluderà entro 60 giorni dal termine del trimestre di presentazione. Le domande pervenute saranno raccolte in apposite graduatorie trimestrali approvate dalla commissione interna, secondo i criteri di priorità sopraindicati. Le eventuali domande ritenute, nel corso dell'istruttoria, incomplete e risultate momentaneamente sospese, saranno valutate nel trimestre successivo, previa regolarizzazione. Entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria, si provvederà, con deliberazione della Giunta regionale, all'approvazione della concessione degli aiuti e nei 30 giorni successivi, alla relativa notifica al beneficiario. Nella notifica di concessione dell'aiuto saranno indicati:

- importo di spesa massima ammissibile;
- percentuale di aiuto e relativo importo distinto in quota Unione europei, Stato e Regione;
- termine per l'ultimazione degli interventi (massimo 12 mesi dalla data di notifica di concessione dell'aiuto);
- termine per la rendicontazione delle spese;
- condizioni per la liquidazione dell'eventuale acconto (se richiesto nella domanda di aiuto);
- eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'Azione.

## **10. Esecuzione dei lavori, termini e proroghe**

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari ed evitare le procedure di disimpegno automatico delle risorse statali e regionali previste dall'art. 29 del Regolamento CE 1290/05 (Regola N+2 cosiddetta del disimpegno automatico: si tratta dell'obbligo, previsto dall'articolo 29 del Reg. (CE) n. 1290/2005, di liquidazione entro i successivi 2 anni dei finanziamenti impegnati nell'anno N), i progetti ammessi a finanziamento devono assolutamente essere portati a termine e rendicontati, entro i limiti di tempo stabiliti dagli uffici competenti, come citato nella deliberazione di approvazione del finanziamento e precisato nella comunicazione di approvazione del progetto, pena la revoca dei finanziamenti assegnati.

Il potenziale beneficiario, può, dopo la presentazione della domanda, iniziare i lavori, a proprio rischio in mancanza dell'esito definitivo dell'istanza, anche prima di avere ricevuto la notifica di concessione dell'aiuto. Tale modo di procedere, tuttavia, non genera alcun diritto alla concessione dell'aiuto ed è esclusivamente finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere e di sostegno delle spese. Qualora il contributo sia effettivamente concesso, in sede di rendicontazione, le fatture quietanzate dovranno avere comunque data successiva alla presentazione della domanda di aiuto.

Al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati, entro i termini stabiliti sulla base del cronoprogramma di spesa, concordato con gli uffici della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari. Il richiedente è tenuto a rispettare le scadenze, pena la riduzione del contributo, per un importo pari alla quota di spese non rendicontata nei tempi stabiliti.

Potranno, tuttavia in casi particolari, essere concesse, a discrezione dell'Autorità di Gestione, proroghe al termine per la conclusione degli interventi, se pervenute per iscritto e debitamente motivate, prima della scadenza del termine, per un massimo di 3 mesi.

L'Amministrazione si riserva di accogliere la richiesta di proroga in relazione alla compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi finanziari fissati dalla Regione per evitare il disimpegno delle risorse comunitarie da parte della Commissione Europea.

La mancata esecuzione dei lavori o la rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comportano la revoca dell'aiuto medesimo.

## **11. Varianti**

L'autorizzazione ad eseguire eventuali varianti dovrà essere richiesta dal beneficiario, prima della loro realizzazione, alla Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari della Regione Valle d'Aosta. In caso di varianti che comportino aumento dei costi, la spesa ammissibile o la spesa ammessa e l'aiuto concesso restano invariati.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso e che non alterino le finalità del progetto presentato.

Eventuali spese per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

## **12. Modalità di rendicontazione e liquidazione**

L'aiuto potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- anticipo rendicontabile, pari al 50% dell'aiuto concesso, a presentazione di apposita domanda di pagamento in anticipo previa presentazione di apposita fidejussione (garanzia bancaria o garanzia equivalente) corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di saldo;
- in caso di mancata richiesta di anticipo, se richiesto nella domanda di aiuto, è possibile la liquidazione di un acconto, previa verifica delle condizioni sotto elencate;

- saldo, determinato con il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inoltro della domanda di pagamento a saldo, completa della documentazione sotto indicata.

L'erogazione dell'acconto è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- che la richiesta di acconto sia stata specificatamente indicata nella domanda di aiuto;
- che la domanda di pagamento in acconto sia supportata da apposita documentazione comprovante le spese sostenute e siano state espletate le procedure e rispettati gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti, dal presente Avviso e dalle linee guida che saranno pubblicate, a cura dell'Autorità di Gestione, sul sito della R.A.V.A., sezione agricoltura.

L'Organismo Pagatore (oppure l'AGEA) effettuerà le erogazioni, sia in acconto che a saldo, dopo aver ricevuto la domanda di pagamento tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e previa approvazione e trasmissione dei relativi elenchi o autorizzazioni di liquidazione da parte dall'Autorità di Gestione.

La domanda di pagamento a saldo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'intervento (collaudi, certificato di regolare esecuzione, certificazioni di conformità, etc.);
- d) dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezzario utilizzato a preventivo nonché alle fatture quietanzate di cui al punto b).

Per gli interventi con investimenti complessivi superiori a 50.000 euro, al termine dei lavori dovrà essere apposta in modo fisso, ed in posizione visibile, una targa secondo quanto disposto dall'allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006.

In sede di accertamento finale si procederà a verificare:

- che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente Avviso e dalla notifica di concessione dell'aiuto;
- che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
- che siano state acquisite le certificazioni previste;
- che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
- che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati;
- che non siano presenti vizi formali non sanabili.

Il beneficiario deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento.

### **13. Monitoraggio degli interventi**

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente su supporto cartaceo o informatico, se preventivamente concordato con gli uffici, all'Assessorato agricoltura e risorse naturali, entro le scadenze previste, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Per poter ottemperare a tali obblighi il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi apposito conto corrente bancario dedicato.

#### **14. Controlli**

Sono previsti controlli di natura amministrativa, finanziaria e tecnica, svolti dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore, sia in fase di realizzazione delle operazioni, sia ex post. Oltre ai suddetti controlli ordinari potranno essere svolti altri controlli coordinati direttamente dalla Commissione europea e/o dallo Stato ed eseguiti dai competenti organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione dei controllori gli atti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari, ecc. Dal punto di vista tecnico devono mettere a disposizione gli elaborati progettuali, devono favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate, fornire il certificato di regolare esecuzione dei lavori, ecc.

Dopo la conclusione degli interventi finanziati e ad avvenuto saldo finale del contributo, l'Organismo Pagatore, o un soggetto appositamente delegato, provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o degli acquisti.

Gli esiti dei controlli negativi o parzialmente negativi saranno comunicati ai diretti interessati con raccomandata a/r.

#### **15. Obblighi successivi al pagamento.**

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 20 anni a partire dalla data di attribuzione del finanziamento, se si tratta di un'opera edile o un'attrezzatura fissa, o di 10 anni se si tratta di un'attrezzatura mobile. I tempi così lunghi sono dovuti al periodo di ammortamento dell'investimento, pari mediamente ad una decina di anni. L'investimento diventa via via molto conveniente dalla fine del periodo di ammortamento in poi.

In tale periodo di tempo il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena l'applicazione di riduzioni e, nel caso di infrazioni gravi, esclusioni dal contributo.

Qualora, per esigenze particolari, il beneficiario dovesse apportare, durante il periodo di rispetto del vincolo, modifiche significative alle opere finanziate, ne deve dare preventiva comunicazione all'Autorità di Gestione ed ottenerne il nullaosta.

#### **16. Revoche e sanzioni**

Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario non rispetti le prescrizioni previste dalla deliberazione regionale di applicazione delle riduzioni e sanzioni in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)".

In particolare le revoche, riduzioni o sanzioni scattano qualora il beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro il termine stabilito;
- realizzi opere difformi da quelle ammesse all'aiuto;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente Avviso e nei singoli atti di concessione e relative notifiche;
- non rispetti i vincoli di destinazione d'uso;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Gli obiettivi si intendono non raggiunti quando viene dimostrato il mancato utilizzo delle opere finanziate per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell'arco di durata del vincolo, fatte salve cause di forza maggiore;

- ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi di grave violazione degli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente.

In caso di revoca dell'aiuto si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti (procedimento amministrativo ostativo) e dal regime sanzionatorio.

Qualora la domanda di pagamento contenga spese ritenute non ammissibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Reg. 1975/2006.

La Giunta regionale, a richiesta debitamente giustificata del beneficiario, e previo parere da parte della Commissione tecnica, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza del periodo di vincolo di cui al precedente paragrafo 15), la donazione o cessione dei beni finanziati, ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica ed il proseguimento degli impegni presi, qualora:

- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
- b) la cessione favorisca la ricomposizione aziendale o il riordino fondiario;
- c) si tratti di donazione o cessione di beni immobili ad imprenditori agricoli regolarmente iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.

### **17. Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Luca Dovigo, Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, Regione Valle d'Aosta, Località Grande Charrière, n. 66, 11020 Saint-Christophe, e-mail: [l.dovigo@regione.vda.it](mailto:l.dovigo@regione.vda.it)

Il responsabile dell'istruttoria è l'istruttore tecnico dell'Ufficio programmi multisettoriali della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari.

### **18. Pubblicazione e informazione**

L'Assessorato agricoltura e risorse naturali, nel corso del periodo di programmazione, cura la divulgazione delle opportunità offerte dal PSR, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti affinché siano rispettati i principi stabiliti dall'art. 76 del Regolamento CE 1698/05.

Al fine di garantire un'ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti i potenziali beneficiari, il comunicato di apertura del periodo di accettazione delle domande sarà divulgato attraverso apposito comunicato stampa.

La modulistica unitamente alle linee guida per la presentazione delle domande saranno rese disponibili sul sito della Regione [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it) sezione agricoltura.

### **19. Disposizioni finali**

Si informa che in qualsiasi momento, l'Autorità di Gestione e/o l'Organismo Pagatore, possono svolgere accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di realizzazione delle operazioni. Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per la presentazione delle domande di aiuto nonché di anticipo, acconto e pagamento.

## Allegato 2

### MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE – azione d)

REALIZZAZIONE DI PICCOLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PREVALENTEMENTE DESTINATA AD ESSERE IMMESSA NELLA RETE ENERGETICA NAZIONALE, OVVERO AL MERCATO LIBERO.

#### **Obiettivi della misura**

L'obiettivo generale della misura è *“diversificare l'economia rurale puntando sulle attività non-agricole”*, mentre l'azione d) mira in particolare a *“favorire il ricorso a fonti energetiche alternative, attraverso piccoli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, in grado di valorizzare le biomasse agricole e/o forestali”*.

In particolare, gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- aumentare il reddito della famiglia rurale, migliorando le condizioni di vita e contrastando così lo spopolamento delle aree rurali;
- incentivare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

#### **Requisiti di ammissibilità**

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. l'azienda agricola di cui sono titolari deve ricadere in aree classificate ARPM (Aree Rurali Particolarmente Marginali) o ARM (Aree Rurali Marginali) della Valle d'Aosta;
2. essere in possesso della partita IVA;
3. essere imprenditore agricolo;
4. essere iscritto all'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
5. l'azienda agricola deve operare in Valle d'Aosta con proprie unità aziendali (fondi e strutture, anche articolate in più immobili), finalizzate allo svolgimento dell'attività agricola;
6. la domanda deve essere presentata entro i termini previsti dall'avviso approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul BUR;
7. l'intervento deve comprendere esclusivamente le tipologie d'intervento fra quelle indicate nel bando;
8. la potenza degli impianti non deve superare 1 MW.

I suddetti requisiti sono sottoposti a controlli amministrativi e/o in loco (Reg. CE n. 1975/06, art. 26, 27, 28, 28bis e successivi modificazioni ed integrazioni), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto o la revoca in caso di finanziamento già erogato ed il recupero delle somme eventualmente già erogate come previsto dall'art. 31 del regolamento medesimo.

#### **Tipologie di impegni**

Con l'adesione alla Misura 311 – azione d), il beneficiario si assume i seguenti impegni, distinti in due tipologie, sulla base della natura dell'impegno stesso:

a) impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare *de facto*, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi della misura, per cui è prevista l'esclusione

1. Raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Non si considerano raggiunti gli obiettivi se gli impianti realizzati, salvo casi di forza maggiore, dovessero rimanere inutilizzati per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell'arco di durata del vincolo che decorre dalla data di approvazione del progetto da parte della Giunta regionale.

b) impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 311 – azione d), la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica).

Con la presentazione della domanda, il beneficiario assume i seguenti impegni:

1. Rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento;
2. Rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi l'impianto oggetto di finanziamento o parte di esso, prima del termine dei 10 anni di vincolo;
3. Rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario l'impianto oggetto di contributo o parte di esso, prima del termine dei 10 anni di vincolo;
4. Mantenere l'impianto in condizioni di efficienza tali da consentirne il funzionamento per l'intera durata del vincolo;
5. Mantenimento dell'eventuale forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d), per i 10 anni di durata del vincolo.

c) impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica).

1. All'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti come previsto dall'avviso iniziale pubblicato sul BUR.

Per ognuna delle tipologie di impegni, nel paragrafo che segue sono definiti gli indici di verifica delle infrazioni (entità, gravità e durata): in caso di inadempienza, si applicano i criteri di calcolo delle riduzioni conformi all'art. 31 del reg. (CE) n. 1975/06 e successivi modificazioni ed integrazioni ed agli artt. 12 e 13 del DM 20/03/08 e successivi modificazioni ed integrazioni.

### **Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo a), b) e c)**

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

### **Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo a)**

Impegno 1) Raggiungere gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi.

Gli obiettivi si intendono non raggiunti quando viene dimostrato il mancato utilizzo delle opere finanziate per un periodo consecutivo superiore a tre anni nell'arco di durata del vincolo, fatte salve cause di forza maggiore. In tale caso, il beneficiario è escluso dal contributo.

## Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)

Impegno 1) Rispetto del termine stabilito per realizzare l'intervento;

1. **Entità dell'infrazione:** di norma classe di violazione "Bassa" (1).
2. **Gravità dell'infrazione:** di norma classe di violazione "Bassa" (1).
3. **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Realizzazione dell'intervento entro 3 mesi dal termine stabilito
Media (3)	Realizzazione dell'intervento entro 3 e 6 mesi dal termine stabilito
Alta (5)	Realizzazione dell'intervento entro 6 e 12 mesi dal termine stabilito

Nel caso di mancata realizzazione dell'intervento oltre 12 mesi dal termine stabilito, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 2) Rispetto del vincolo di non alienabilità, che prevede il divieto di cedere a terzi l'impianto oggetto di contributo o parte di esso, prima del termine dei 10 anni di vincolo che riguarda le opere edili e gli impianti fissi;

Possono essere autorizzate, previo parere del dirigente responsabile della misura, modificazioni delle opere edili o degli impianti fissi che hanno beneficiato di contributi, su motivata richiesta e qualora non vengano compromesse la razionalità e la destinazione complessive.

È ammessa la restituzione dei finanziamenti, qualora il beneficiario intenda:

- procedere alla donazione dei beni ai propri eredi che non intendano mantenere il vincolo di destinazione;
- in caso di morte del richiedente, qualora gli eredi non intendano mantenere il vincolo di destinazione.

In questi casi le somme da restituire sono calcolate in maniera proporzionale alla durata del periodo in cui non viene più rispettato il vincolo e maggiorate degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni previste in materia dalla Legge regionale 32/2007 e successive modificazioni.

1. **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde all'impianto o alla parte di esso che viene alienata prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Alienazione di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Alienazione di una porzione di bene finanziato fra il 26 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Alienazione di una porzione di bene finanziato dal 41 al 100% del costo totale delle opere

2. **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). L'indice verifica il momento nell'arco della durata del vincolo, in cui avviene l'alienazione dell'immobile o di parte di esso.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Alienazione del bene o di parte di esso dal 7° anno di vincolo
Media (3)	Alienazione del bene o di parte di esso fra il 4° ed il 7° anno di vincolo
Alta (5)	Alienazione del bene o di parte di esso prima del 4° anno

3. **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi a partire dal momento della rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale in un periodo fra 6 e 12 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale in un periodo fra 12 e 18 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 3): Rispetto del vincolo di destinazione d'uso, che prevede il divieto di distogliere dall'uso originario l'impianto fisso oggetto di contributo o parte di esso, prima del termine dei 10 anni di vincolo;

1. **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in funzione della percentuale dell'importo finanziato che corrisponde all'impianto o alla parte di esso che viene distolta dall'uso originario prima della scadenza del vincolo.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso di una porzione di bene finanziato inferiore al 25% del costo totale delle opere
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso di una porzione di bene finanziato fra il 26 ed il 40% del costo totale delle opere
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso di una porzione di bene finanziato fra il 41 ed il 65% del costo totale delle opere

Nel caso di cambio di destinazione d'uso del bene oltre i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

2. **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). L'indice verifica il

momento nell'arco della durata del vincolo di destinazione nel quale avviene la modifica della destinazione d'uso del bene o di parte di esso.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso dal 7° anno compiuto di vincolo
Media (3)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso dal 4° al 7° anno di vincolo
Alta (5)	Cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso dal 1° al 4° anno di vincolo

Nel caso di cambio di destinazione d'uso del bene o di parte di esso nei primi 12 mesi del periodo di vincolo, il beneficiario è escluso dal contributo.

3. **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi, in numero di mesi, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 6 e 12 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale tra 12 mesi e 18 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

Impegno 4): Mantenere l'impianto in condizioni di efficienza tali da consentirne il funzionamento per l'intera durata del vincolo;

1. **Entità dell'infrazione:** di norma classe di violazione "Media" (3).
2. **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). L'indice verifica il momento nell'arco della durata del vincolo nel quale si verifica il mancato mantenimento in efficienza.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato mantenimento in efficienza dal 7°anno di impegno in poi
Media (3)	Mancato mantenimento in efficienza fra il 7° ed il 4°anno
Alta (5)	Mancato mantenimento in efficienza nei primi quattro anni di vincolo

3. **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; la valutazione tiene conto del tempo necessario per il ripristino della situazione iniziale, in numero di mesi.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 6 e 12 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale tra 12 mesi e 18 mesi

Impegno 5): Mantenimento della forma associativa costituita ai fini di ottenere i contributi previsti dalla misura 311 – azione d), per i 10 anni di durata del vincolo;

1. **Entità dell'infrazione:** di norma classe di violazione Media (3).
2. **Gravità dell'infrazione:** questo indicatore misura la gravità dell'infrazione in riferimento agli obiettivi della Misura 311 – azione d). Il livello di questo indicatore è calcolato in base al momento nel corso della durata del vincolo in cui viene meno la forma associativa prescelta.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Mancato mantenimento della forma associativa dall'7° anno in poi
Media (3)	Mancato mantenimento della forma associativa fra l'7° ed il 4° anno
Alta (5)	Mancato mantenimento della forma associativa prima dal 1° al 4° anno di vincolo

Nel caso di mancato mantenimento della forma associativa nei primi 12 mesi del periodo di vincolo, il beneficiario è escluso dal contributo.

3. **Durata dell'infrazione:** questo indicatore misura la permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate; il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al tempo necessario, in numero di mesi, per il ripristino della situazione iniziale, a partire dalla rilevazione dell'irregolarità.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Ripristino della situazione iniziale entro 6 mesi
Media (3)	Ripristino della situazione iniziale fra 6 e 12 mesi
Alta (5)	Ripristino della situazione iniziale tra 12 mesi e 18 mesi

Nel caso di mancato ripristino della situazione iniziale entro i termini prescritti, il beneficiario è escluso dal contributo.

### **Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)**

Impegno 1): All'atto della presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a presentare tutti i documenti come previsto dall'avviso pubblicato sul BUR.

Per tutti gli impegni documentali valgono i seguenti parametri di entità, gravità e durata:

1. **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).
2. **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Bassa" (1).
3. **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nei documenti attesi; la valutazione considera i termini temporali di consegna della documentazione dalla data della verifica:

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Presentazione di tutti i documenti entro 30 giorni
Media (3)	Presentazione di tutti i documenti entro 60 giorni
Alta (5)	Presentazione di tutti i documenti entro 90 giorni

### **Percentuali di riduzione e modalità di quantificazione delle riduzioni**

Per ogni impegno non rispettato, una volta quantificati gli indici di entità, gravità, e durata si procede alla somma dei tre valori corrispondenti alle classi di violazione corrispondenti, si calcola la media aritmetica e si ricava la percentuale della riduzione ricorrendo alla tabella seguente.

Punteggio	% di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	10%
$X \geq 4,00$	20%

Le riduzioni sono cumulabili. Se si rilevano violazioni di massimo livello (Classe Alta pari a 5 punti) per tutti e tre gli indici (gravità, entità e durata) si ha l'esclusione, anche se la media aritmetica porterebbe solo a una riduzione del 20%.